



Udine 25/10/2009

Notizie varie:

REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI SUL REGISTRO DI STALLA

Oggetto: Recensione stampa (ANMVI) sulla registrazione del trattamento da parte dell'allevatore con numerazione della ricetta (RNRT)

"La registrazione del numero della ricetta, pur non essendo prevista dall'articolo 79, garantisce, unitamente alla sua data, l'univocità della ricetta stessa e quindi i dati in essa contenuti. Il numero della ricetta corrisponde a quello della ricetta veterinaria, qualora sia presente, oppure è assegnato dall'operatore secondo un ordine cronologico".

La precisazione è contenuta in una circolare della Direzione ministeriale per la Sanità Animale e il Farmaco Veterinario, in merito alla registrazione dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 193/2006.

La circolare, del direttore generale Dr.ssa Gaetana Ferri del 15/10/2009, riprende e precisa i contenuti di recenti chiarimenti ministeriali a proposito delle registrazioni dei trattamenti con medicinali dispensabili in triplice copia e mediante altre tipologia di ricetta.

La nota, inviata ai servizi veterinari regionali, ai carabinieri per la tutela della salute e alle rappresentanze veterinarie e dei produttori, aggiunge che "le indicazioni fornite dalla presente nota assicurano, in linea con l'articolo 69 della direttiva 2004/28/CE, che gli operatori giustificano l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a partire da quest'ultima e per un periodo di 5 anni".